

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 17 settembre 2019 (2 BvE 2/16),  
sull'ammissibilità di un conflitto tra poteri avente ad oggetto l'impiego di forze  
armate contro lo Stato islamico**

15/10/2019

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso del gruppo parlamentare *DIE LINKE* (la sinistra) volto ad accertare, tramite un conflitto tra poteri (*Organstreitverfahren*), che il Governo federale ed il *Bundestag* avessero violato i diritti del *Bundestag* di cui all'art. 24, comma 2<sup>1</sup>, in combinazione con l'art. 59, comma 2, per. 1<sup>2</sup>, Legge fondamentale (LF), deliberando l'impiego di forze armate tedesche al fine di prevenire e impedire atti terroristici veicolati dal c.d. "Stato islamico" (IS o Isis).

A seguito degli atti terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi, gli Stati Membri dell'Ue avevano espresso la loro solidarietà alla Francia ed assicurato, in occasione di una seduta del Consiglio europeo in cui la Francia aveva richiamato l'art. 42, comma 7, del Trattato sull'Ue (TUE), il loro aiuto e sostegno. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva condannato gli attacchi con risoluzione 2249 (2015) del 20 novembre 2015, inquadrando l'Isis come una "minaccia mondiale senza precedenti per la pace mondiale e la sicurezza internazionale". Aveva inoltre invitato gli Stati Membri dotati delle necessarie capacità ad intraprendere, nel rispetto del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle norme internazionali sui diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei profughi, le misure necessarie nei territori sotto controllo dell'Isis in Siria ed in Iraq, rafforzando l'impegno ed il coordinamento al fine di prevenire ed impedire atti terroristici ed eliminare rifugi sicuri creati dall'Isis in Iraq e in Siria.

Il Governo federale tedesco aveva la propria disponibilità a prendere parte all'impiego di forze armate in Siria ed in Iraq, ma con la riserva di non partecipare direttamente ad atti di combattimento. Il 1° dicembre 2015 aveva deliberato, infatti, l'impiego di soldati tedeschi (fino a 1200 uomini e donne), fino al 31 dicembre 2016, per prevenire ed impedire atti terroristici dell'Isis, basandosi al riguardo sull'art. 24, comma 2, LF, sul diritto di autodifesa collettiva di cui all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2249 del 20 novembre 2015 e sulla clausola di soccorso di cui all'art. 42, comma 7, TUE, nonché sul consenso dell'Iraq. Il 4 dicembre 2015, il *Bundestag* aveva poi approvato l'impiego dei soldati

---

<sup>1</sup> "(2) Lo Stato federale può, al fine di salvaguardare la pace, entrare a far parte di un sistema di sicurezza comune e reciproca; al riguardo esso acconsentirà alle limitazioni della sua sovranità necessarie a stabilire e preservare un ordine pacifico e durevole in Europa e tra le Nazioni del mondo".

<sup>2</sup> "(2) I trattati che regolano i rapporti politici dello Stato federale, o che si riferiscono a materie della legislazione federale, necessitano della ratifica o della partecipazione, in forma di legge federale, dei rispettivi organi competenti per la legislazione federale".

nell'operazione denominata "*Operation Counter Daesh*", cominciata il 6 dicembre 2015 con la protezione della nave portaerei francese Charles de Gaulles da parte della marina tedesca e che comprendeva anche la messa a disposizione di aerei tornado da esplorazione, di aerei per il rifornimento di carburante agli aerei di combattimento dell'alleanza "*Operation Inherent Resolve*", nonché di personale, ad es., nei quartieri generali o a bordo di aerei AWACS della Nato o per istruire forze di comando dell'esercito iracheno. Con lettera del 10 dicembre 2015, la Repubblica federale di Germania aveva comunicato al Presidente del Consiglio di Sicurezza di aver intrapreso atti di autodifesa ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite contro l'Isis (ma non contro la Siria). Il mandato per l'impiego era poi stato prolungato fino al 31 ottobre 2019 tramite delibera del *Bundestag* del 18 ottobre 2018.

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che la ricorrente non avesse sufficientemente giustificato e motivato una potenziale violazione o un imminente pregiudizio dei propri diritti. L'istanza è stata quindi dichiarata inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, interesse che deve sussistere in capo ad un organo – o a parte dello stesso – nell'ambito di un conflitto tra poteri, trattandosi di un procedimento che si svolge nel contraddittorio tra le parti. Il conflitto mira alla reciproca delimitazione ed attuazione di competenze tra poteri costituzionali o parte degli stessi nell'ambito di un rapporto di diritto costituzionale, ma non ad un controllo di costituzionalità oggettiva delle azioni di un determinato organo.

Dalla Legge fondamentale non emerge infatti un diritto proprio del *Bundestag* circa l'omissione di azioni materialmente o formalmente incostituzionali da parte del Governo federale né un diritto ad un controllo generale di misure di politica estera e di difesa del Governo. Nell'ambito di un procedimento per conflitto tra poteri, qui tra il *Bundestag* e il Governo federale, possono più che altro essere censurati le competenze legislative ed altri diritti di partecipazione del *Bundestag*.

Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina *web*: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-065.html>

*Maria Theresia Roerig*